

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 20 settembre 2022, n. 178

Regolamento di attuazione dell'articolo 1-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, concernente il «Programma #iosonoAmbiente». (22G00186)

(GU n.272 del 21-11-2022)

Vigente al: 6-12-2022

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

e

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico Fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato a campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il comma 2 del citato articolo 1-ter, secondo il quale il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica;

Visto il comma 3 dello stesso articolo 1-ter, secondo il quale nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1;

Visto il comma 4 dello stesso articolo 1-ter, il quale prevede che con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora denominato della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti di cui al comma 3 nonche' le modalita' di ripartizione e di assegnazione del finanziamento;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, e in particolare l'articolo 3, che individua le tematiche per la predisposizione delle linee guida relative all'insegnamento dell'educazione civica;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha soppresso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca istituendo il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante »Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri« che, all'articolo 2, rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 25 giugno 2021, recante «Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e della Rete nazionale (Green Community) per il supporto alle iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole»;

Considerato che emerge l'esigenza di disciplinare i progetti, le iniziative, i programmi e le campagne di informazione, ivi comprese le attivita' di volontariato degli studenti, per la diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' per la promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, volti alla comunicazione dei valori della legalita' e dell'ambiente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, mediante la realizzazione dei progetti delle scuole di cui al comma 3;

Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione con nota del 12 agosto 2021;

Acquisito il concerto del Ministero dell'universita' e della ricerca con nota del 2 settembre 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2022;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 16 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' ed oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i criteri di presentazione e di selezione dei progetti di cui al comma 3 del citato articolo, nonche' le modalita' di ripartizione e assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo «Programma #iosonoAmbiente», con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, istituito dal comma 1 del medesimo articolo e destinato dal comma 2 dello stesso a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attivita' di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e

dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, del decreto-legge n. 111, del 14 ottobre 2019 (Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2019, n. 241:

«Art. 1-ter (Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole). - 1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di

protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.

4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

- Si riporta l'art. 3, della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2019, n. 195:

«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione

civile.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.».

- Si riporta l'articolo 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6:

«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca). - 1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: "11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.".

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».

- Si riporta l'articolo 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51:

«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). -1. Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica".

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica;» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali";

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica";

d) all'articolo 35:

1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica";

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e

sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.";

e) all'articolo 37, comma 1:

1) le parole "non può essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore a tre";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.".

3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico".

5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.

7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di

riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società';

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;

c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".».

Note all'art. 1:

- Il testo dell'articolo 1-ter, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, e' riportato nelle note alle premesse.

- Il testo dell'articolo 3, della citata legge n. 92 del 2019, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 2

Bando annuale per la presentazione dei progetti

1. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero dell'università e della ricerca, pubblica entro il 31 maggio di ogni anno il bando per la presentazione di proposte progettuali per l'anno scolastico successivo da parte delle scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici ed a consorzi universitari ed interuniversitari.

2. I progetti sono presentati entro il termine fissato dal bando e possono prevedere attività formative degli studenti, di comunicazione e di divulgazione dei valori ambientali e di legalità e attività di volontariato degli studenti, nonché attività di promozione di buone pratiche ambientali e di nuovi stili di vita negli ambienti di studio e di vita degli studenti orientate all'assunzione di comportamenti eco-sostenibili.

3. Ai fini della presentazione dei progetti di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche possono avvalersi anche del supporto fornito dalla Rete nazionale «Green Community», di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione 25 giugno 2021, recante «Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e della Rete nazionale (Green Community) per il supporto alle iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole».

4. In sede di prima applicazione, il bando di cui al comma 1 e' pubblicato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed i progetti presentati articolano lo sviluppo delle iniziative previste secondo modalità a distanza e in presenza attivabili in base all'evoluzione della situazione sanitaria.

Note all'art. 2:

- L'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Istruzione 25 giugno 2021, recante «Istituzione del Comitato

Tecnico-Scientifico e della Rete nazionale (Green Community)» prevede l'istituzione di una Green Community composta da rappresentanti di amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, organizzazioni no profit e profit, anche di rilievo internazionale, con il compito di supportare l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche nella realizzazione di iniziative in materia di sviluppo sostenibile nelle scuole.

Art. 3

Selezione dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 2 sono valutati da una Commissione operante presso il Ministero dell'istruzione e composta da un esperto, con funzione di Presidente, designato dal medesimo Ministero, e da due esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della transizione ecologica e dal Ministero dell'università e della ricerca. La Commissione opera con risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente e senza oneri ulteriori per la finanza pubblica.

2. Il bando di cui all'articolo 2 disciplina la nomina della Commissione e le modalità di scelta fra i progetti, applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) progetti presentati da reti di scuole;
- b) progetti presentati dalle scuole, anche sulla base di appostiti protocolli d'intesa stipulati con enti parco e aree marine protette;
- c) maggior numero di studenti coinvolti nella realizzazione dei progetti a tutela dell'ambiente;
- d) progetti che prevedono attività di volontariato degli studenti o attività di promozione di nuovi stili di vita attraverso buone pratiche ambientali degli studenti orientate all'assunzione di comportamenti eco-sostenibili;
- e) progetti presentati congiuntamente ad associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- f) progetti presentati congiuntamente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, a università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed interuniversitari;
- g) raccordo con le iniziative di cui all'articolo 5, comma 2.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 13, della citata legge n. 349 del 1986:

«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».

Art. 4

Finanziamento dei progetti

1. Il bando disciplina l'assegnazione di un finanziamento a fondo perduto fino ad esaurimento del Fondo di cui all'articolo 1, per un importo pari agli oneri economici indicati dal progetto e ritenuti congrui dalla Commissione, ma non superiore all'importo complessivo di euro 30.000,00 per la realizzazione di ciascun progetto.

2. Entro il termine dell'anno scolastico, le scuole trasmettono al Ministro dell'istruzione il resoconto della realizzazione del progetto e delle spese sostenute.

3. Gli importi del finanziamento sono pubblicati sul sito delle Istituzioni scolastiche vincitrici delle proposte progettuali, nella sezione «Amministrazione trasparente».

Art. 5

Sezione «#io sono Ambiente»

1. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e' istituita la sezione denominata «#iosonoAmbiente» per lo scambio delle informazioni e delle esperienze relative ai progetti, per il supporto ai docenti e agli studenti impegnati nei progetti, per la diffusione delle informazioni e per la presentazione dei lavori realizzati.

2. La sezione assicura, altresì, la condivisione delle attività delle Amministrazioni pubbliche di educazione ed informazione ambientale, al fine di favorire il coordinamento tra le predette iniziative e quelle disciplinate dal presente decreto.

3. I progetti selezionati dalla Commissione di cui all'articolo 4 possono essere presentati e premiati in manifestazioni pubbliche o utilizzati, nell'ambito delle attività finanziate a normativa vigente, dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca in campagne di informazione e sensibilizzazione ambientale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 settembre 2022

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani

Il Ministro dell'istruzione
Bianchi

Il Ministro dell'università
e della ricerca
Messa

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registro n. 1 - foglio n. 3041